INTERVENTI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI INTERESSATI DALLA INFEZIONE COLERICA DELL'AGOSTO E SETTEMBRE 1973

Art. 9

Interventi straordinari della Cassa del Mezzogiorno

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di intesa con le regioni, puo' autorizzare la Cassa per il Mezzogiorno ad attuare, a suo totale carico, interventi straordinari inerenti alla costruzione, adeguamento e ripristino di impianti di depurazione e di trattamento dei rifiuti solidi urbani, di reti idriche interne e fognarie, nei comuni con popolazione superiore ai 75.000 abitanti, per realizzare, con procedura d'urgenza, progetti esecutivi gia' disponibili. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno puo', altresi', autorizzare la Cassa per il Mezzogiorno ad assumere a proprio carico gli oneri ai quali i comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti devono far fronte per gli interventi di cui sopra, ove i comuni stessi si trovino nella impossibilita' di garantire in tutto o in parte con le sovraimposte fondiarie i mutui occorrenti ed i lavori siano stati ammessi a contributo statale, ai sensi degli articoli 3 e 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni, o a contributi regionali, nonche', sentite le regioni, a sostituirsi ai comuni nella realizzazione delle opere quando sussistano motivi di ordine tecnico-amministrativo per i quali non siano in grado di provvedervi. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno impartisce alla Cassa ed agli altri organi ed enti competenti le direttive per la rapida attuazione degli interventi e vigila sugli adempimenti. Anche nei casi di ripristino di opere, si applica il disposto dell'art. 33, terzo comma, del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523. Ai fini degli interventi di cui al presente articolo la Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata, a partire dalla entrata in vigore del presente decreto-legge, ad assumere, in eccedenza alla propria dotazione, impegni per l'importo di lire 99.000 milioni. Ai suddetti impegni si fara' fronte mediante l'iscrizione nello stato di previsione del Ministero del tesoro degli anni 1975, 1976, 1977 e 1978 dello stanziamento rispettivamente di lire 26.000 milioni, lire 26.000 milioni, lire 24.000 milioni e lire 23.000 milioni.

Versione in vigore dal 8 novembre 1973, non più in vigore dal 4 gennaio 1974 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi a favore delle popolazioni dei comuni interessati dalla infezione colerica dell'agosto e settembre 1973

Estremi	Decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 1973

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-a-favore-delle-popolazioni-dei-comuni-interessati-dalla/art-9-interventi-straordinari-della-cassa-del-mezzogiorno/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it